



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 338

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Formaggio

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” -
INTRODUZIONE DEL GARDEN SHARING**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2025.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” -
INTRODUZIONE DEL GARDEN SHARING**

Relazione:

Il presente progetto di legge inserisce l'attività di garden sharing come nuova tipologia di area attrezzata per la sosta temporanea nella Legge Regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

Il garden sharing è una nuova forma di ospitalità che integra l'offerta turistica regionale: consiste nella messa a disposizione, da parte di privati, di spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alle proprie abitazioni, con la possibilità di offrire servizi a turisti in possesso di mezzi mobili propri o allestimenti mobili per pernottamento.

L'introduzione del garden sharing rappresenta un'opportunità per innovare l'offerta turistica del Veneto, sostenere l'economia locale e valorizzare il territorio, un'iniziativa che è in linea con le nuove tendenze del turismo sostenibile e potrebbe avere ricadute positive sia per il settore turistico che per la comunità veneta in generale.

Questa iniziativa promuove un turismo rispettoso dell'ambiente in risposta anche alle esigenze dei turisti contemporanei fornendo loro un'esperienza che risponde alla crescente domanda di turismo sostenibile.

L'introduzione del garden sharing potrebbe incentivare l'economia locale, creando nuove opportunità di reddito per i proprietari di giardini e favorendo il turismo in aree meno conosciute, potrà inoltre stimolare la creazione di nuove imprese e servizi correlati.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 introduce l'articolo 36 bis che definisce il garden sharing come una nuova forma di ospitalità alternativa che va ad integrare l'offerta turistica regionale. Inoltre, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisca i servizi offerti in modalità garden sharing. L'attività dovrà rispettare alcune condizioni: presenza di almeno un'unità abitativa privata autonoma, non parte di un condominio, con spazi adatti alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti; ospitalità massima di un mezzo mobile o allestimento mobile, per un massimo di sei persone e per un periodo non superiore a sette notti consecutive; obbligo di sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili al termine del soggiorno.

I requisiti per l'esercizio dell'attività, insieme ai requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici e igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing, saranno definiti dai regolamenti comunali sulla base di requisiti minimi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Al garden sharing si applicherà la disciplina riguardante la comunicazione degli arrivi e delle presenze turistiche, oltre a quella relativa a informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura, vigilanza e controllo, con le rispettive sanzioni amministrative previste dalla legge.

L'articolo 2 introduce la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” -
INTRODUZIONE DEL GARDEN SHARING**

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al Capo III “Aree attrezzate per la sosta temporanea” del Titolo II “Disciplina dell’attività ricettiva” dopo l’articolo 36 “Aree attrezzate per la sosta temporanea” è inserito il seguente articolo:

“Art. 36 bis - Aree private attrezzate per la sosta temporanea “Garden sharing”.

1. Il garden sharing costituisce una forma di ospitalità alternativa ad integrazione della offerta turistica regionale, e si sostanzia nella messa a disposizione, da parte di privati, di spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, con offerta di servizi in modalità garden sharing, a favore di turisti provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i servizi offerti in modalità garden sharing.

3. L'attività di garden sharing è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presenza di almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto e aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) ospitalità massima di un mezzo mobile o allestimento mobile, per un numero massimo di sei persone e per non più di sette notti consecutive;

c) obbligo di sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti per l'esercizio dell'attività, i requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici e igienico-sanitari minimi nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definiti dai regolamenti comunali, sulla base di requisiti minimi uniformi definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

5. Al garden sharing si applica la disciplina in materia di comunicazione degli arrivi e presenze turistiche, la disciplina di cui all'articolo 34 in materia di informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura, all'articolo 35 in materia di vigilanza e controllo e le rispettive sanzioni amministrative di cui alla presente legge.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” | 3 |
| Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. | 3 |
| Art. 3 - Entrata in vigore. | 3 |